

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 328-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOGGIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1976

Contributo addizionale alla Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA)

Comunicata alla Presidenza il 5 gennaio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, sottoposto all'esame di questa onorevole Assemblea, prevede da parte dell'Italia la concessione a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) — di cui l'Italia fa parte in base alla legge n. 1478 del 1962 — di un contributo globale fissato nella misura di lire 102.399.277.500 da corrispondersi in quattro annualità, a partire dal 1976 come stabilito dalla Risoluzione approvata nel gennaio 1974 dai governatori della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo di cui l'IDA è una filiazione.

In precedenza si sono avute altre tre ricostituzioni dei fondi dell'IDA, il cui scopo è di concedere prestiti a particolare condizione di favore ai Paesi emergenti per la realizzazione di importanti progetti di sviluppo economico.

Il meccanismo di erogazione del contributo — analogo a quello adottato con prece-

denti provvedimenti di contribuzione alla IDA (da ultimo con legge n. 181 del 1974) — prevede il versamento della valuta necessaria da parte dell'Ufficio italiano dei cambi su richiesta del Ministero del tesoro che provvede a rilasciare al predetto Ufficio speciali certificati di credito ammortizzabili in dieci anni.

Tenuto conto dell'importanza che l'Italia attribuisce alla politica di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, a nome della Commissione affari esteri auspico che questa onorevole Assemblea, accolga favorevolmente il disegno di legge (su cui hanno espresso parere favorevole le Commissioni 5^a — bilancio — e 6^a — finanze —), ricordando che lo stesso provvedimento è stato nell'aprile scorso approvato dal Senato, senza però poter concludere l'iter per l'anticipato scioglimento delle Camere.

BOGGIO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 dicembre 1976

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association — IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo Statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 181.350.000, da corrispondersi in quattro annualità, a partire dal 1976, pari ciascuna a dollari USA 45.337.500. I versamenti saranno effettuati in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre 1973, indicato dalla Risoluzione istitutiva del contributo addizionale.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 102.399.277.500, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con proprio decreto, i tagli e le caratteristiche dei certificati nonchè il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturate durante il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 128.000.000 e in lire 512.000.000, rispettivamente per gli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.